

REGOLAMENTO DELL'INTESA PROGRAMMATICA D'AREA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA

(proposta discussa e adottata dal Tavolo di Concertazione del 19.12.2017)

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

E' istituito il Tavolo di Concertazione dell'Intesa Programmatica d'Area *Terre di Asolo e Monte Grappa* in Provincia di Treviso, espressione del partenariato istituzionale ed economico sociale locale.

Il partenariato è presieduto da un rappresentante dell'ente capofila dell'Intesa o, in sua assenza o impedimento, dal presidente del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 7, che riveste il ruolo di vicepresidente dell'IPA.

Il Tavolo istituisce un fondo comune per le spese di funzionamento, di cui all'art. 9.

Sono partecipanti del Tavolo di Concertazione con diritto di voto, denominati soci sostenitori, i soggetti che contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Intesa Programmatica d'Area, salvo diverse disposizioni del Tavolo di Concertazione.

Sono membri del Tavolo di Concertazione senza diritto di voto, denominati soci ordinari, i soggetti che non contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Intesa.

Ai soci sostenitori è affidato il ruolo di garanzia di sostenibilità. La funzione di consultazione e di formulazione di proposte si estende ai soci ordinari. Le operazioni di voto avvengono al termine della fase di discussione del Tavolo, alla presenza dei soci ordinari.

Al fine di garantire la continuità dei lavori, ogni soggetto aderente all'Intesa dovrà designare un unico rappresentante ed un sostituto per la partecipazione ai lavori del Tavolo di Concertazione. Gli Enti locali saranno rappresentanti dal Sindaco pro-tempore, da un Assessore o un consigliere delegato dal Sindaco. Per gli altri soggetti, il rappresentante presso il Tavolo dovrà essere il Presidente o un delegato diretto del Presidente.

Il Tavolo nomina al suo interno il Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 7.

La partecipazione al Tavolo di Concertazione, come al Comitato di Coordinamento, è di carattere gratuito e non dà diritto quindi al riconoscimento di gettoni di presenza.

Ove il presidente o il vicepresidente lo ritenessero opportuno, ai lavori del Tavolo potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti dell'Amministrazione statale, regionale, degli enti locali e altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase di programmazione, ovvero di finanziamento, ovvero di realizzazione degli interventi previsti nell'Intesa Programmatica d'Area.

L'ammissione e il ruolo (soci sostenitori o ordinari) di nuovi soggetti è decisa in modo insindacabile dal Tavolo di Concertazione ed è subordinata alla presentazione, da parte dei medesimi nuovi membri, di apposita domanda scritta, accompagnata da:

- una copia, sottoscritta per accettazione, del regolamento e del documento programmatico d'area
- adeguata documentazione (delibera o altro atto in relazione ai singoli ordinamenti dei richiedenti) da cui si evince che il soggetto è legittimato a presentare la domanda di ammissione.

ARTICOLO 2 – FINALITA' DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di Concertazione ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti locali, parti economiche e sociali, altri soggetti pubblici o privati, in particolare attraverso la elaborazione dell'Intesa Programmatica d'Area, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.



ARTICOLO 3 – FUNZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di concertazione assume le determinazioni relative ai seguenti atti:

- Approvazione dell'Intesa Programmatica d'Area e delle successive integrazioni o modifiche
- Formulazione di politiche da proporre al territorio ed ai livelli di governo sovra-ordinati
- Esplicitazione del progetto strategico territoriale e delle azioni settoriali
- Individuazione degli interventi prioritari ed urgenti da avviare a finanziamento
- Elaborazione e condivisione di eventuali analisi economiche, territoriali e ambientali
- Individuazione degli adeguamenti dei Piani e Programmi degli Enti partecipanti, necessari per il perseguimento degli obiettivi comuni
- Qualificazione del fabbisogno finanziario, verifica di accessibilità ai finanziamenti extralocali e delle fonti disponibili del cofinanziamento locale, eventualmente mobilitabili, per la realizzazione degli interventi individuati

- Approvazione del bilancio di previsione e consuntivo
- Approvazione e modifica del presente Regolamento
- Nomina del Comitato di Coordinamento
- Ammissione di nuovi membri

- Ogni altra attività demandata dal presente Regolamento, dal Presidente o dalla normativa statale e regionale vigente.

Le votazioni del Tavolo sono espresse in forma palese.

La seduta è valida quando vi partecipi, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la seduta è valida quando vi partecipi almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, fatta salva ogni diversa indicazione del presente Regolamento, a seguito della consultazione in presenza dei soci ordinari. In caso di parità vale il voto del Presidente.

Le modifiche al Regolamento devono essere approvate da una maggioranza composta dai 2/3 degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 4 – CONVOCAZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di Concertazione si riunisce di norma due volte l'anno su convocazione del Presidente, con comunicazione scritta a ciascun membro rappresentante dei soci dell'Intesa, contenente l'ordine del giorno e inviata almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'invito può essere inviato anche tramite posta elettronica presso gli indirizzi indicati da ciascun soggetto partecipante al Tavolo in sede di nomina del proprio rappresentante.

Il tavolo può essere convocato anche su richiesta dei componenti, almeno 1/3 dei soci sostenitori e almeno la metà dei soci ordinari, contenente gli argomenti da proporre alla discussione. In tal caso il Presidente fissa la data della riunione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In caso di urgenza, il Tavolo è convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

ARTICOLO 5 – PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

I membri del Tavolo di Concertazione, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici e socio-economici connessi al conseguimento degli obiettivi sottostanti l'Intesa Programmatica d'Area, si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni iniziativa necessaria all'attivazione, progettazione e sottoscrizione dell'Intesa, assicurando l'osservanza del presente Regolamento e delle deliberazioni assunte dal Tavolo di Concertazione in conformità dello stesso.

ARTICOLO 6 – PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Presidente del Tavolo di Concertazione, in qualità di soggetto responsabile dell'Intesa, svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta in modo unitario il Tavolo e gli interessi dei soggetti sottoscrittori dell'Intesa, anche nelle sedi concertative istituite a livello sovra-locale;
- assicura il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico-sociale;
- attiva le risorse tecniche e organizzative necessarie alla elaborazione e attuazione dell'Intesa Programmatica d'Area;
- assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legislazione nazionale e regionale nell'ambito della gestione dell'IPA;
- assume ogni iniziativa utile alla elaborazione e attuazione dell'Intesa, compresa la promozione, ove necessario, di conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di convenzioni o accordi di programma ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- presenta al Tavolo di Concertazione e agli enti interessati relazioni periodiche sullo stato di attuazione dell'IPA, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, nonché gli interventi non attivabili e non completabili e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, con una frequenza minima collegata alle 2 convocazioni previste.

ARTICOLO 7 – COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Tavolo di Concertazione si avvale, per il proprio funzionamento, di un Comitato di Coordinamento. Lo stesso è composto dal Presidente del Tavolo di Concertazione, membro di diritto, e da un numero minimo di 7 fino ad un massimo di 11 membri, nominati dal Tavolo di Concertazione al proprio interno, a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e con le seguenti modalità:

- da 3 a 6 membri tra i rappresentanti dei Comuni
- da 2 a 3 membri tra i rappresentanti delle parti economiche
- 2 membri tra i rappresentanti delle parti sociali ed altri soggetti

Il Comitato di Coordinamento è nominato tra i soci sostenitori e partecipanti alla costituzione e al mantenimento del fondo comune, di cui all'articolo 9. Il Comitato di Coordinamento nomina al suo interno il Presidente, che assume anche le funzioni di vicepresidente dell'IPA.

Il Comitato dura in carica 5 anni, alla scadenza i suoi membri sono rinnovabili. In ogni caso deve essere rinnovato entro quattro mesi dall'elezione dei Sindaci che rappresentino oltre il 50% dei Comuni dell'IPA. In caso di decadenza dalla carica di uno o più dei suoi componenti, gli stessi devono essere sostituiti da una nuova nomina da parte del soggetto pubblico o privato di appartenenza. I sostituti rimangono in carica quanto il rappresentante che sono chiamati a sostituire.

Il Comitato di Coordinamento è convocato con le medesime modalità del Tavolo di Concertazione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti e l'approvazione da parte della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Comitato di Coordinamento esercita funzioni esecutive e in particolare:

- svolge le attività necessarie a predisporre l'elaborazione di progetti e le eventuali modifiche o varianti, come gli atti da sottoporre alla discussione del Tavolo di Concertazione;
- svolge ogni attività necessaria alla efficace e regolare attuazione degli interventi e dei progetti approvati dal Tavolo di Concertazione nell'ambito dell'IPA;
- Esegue le deliberazioni del Tavolo di Concertazione e svolge ogni altra funzione delegata dal medesimo.



ARTICOLO 8 – STRUTTURA DI GESTIONE E SEGRETERIA TECNICA

Il Tavolo di Concertazione e il Comitato di Coordinamento si avvalgono, per il proprio funzionamento, della struttura tecnico-amministrativa messa a disposizione dall'Ente capofila dell'IPA. Per la predisposizione e l'attuazione del programma operativo l'IPA Terre di Asole e Monte Grappa si avvale di opportune professionalità, anche esterne.

I costi di gestione sono imputabili all'apposito capitolo di bilancio dell'Ente capofila.

ARTICOLO 9 – FONDO COMUNE E BILANCIO

I costi di gestione per il funzionamento del Tavolo di Concertazione e del Comitato di Coordinamento sono imputabili al fondo comune di cui all'art. 1, garantito dai soci sostenitori con diritto di voto.

L'ammontare delle quote di adesione dei soci sostenitori è approvata dal Tavolo di Concertazione.

L'Intesa predispose entro il mese di dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, che deve essere approvato dal Tavolo di Concertazione. Nel corso dell'anno potranno essere apportate variazioni al bilancio, sempre soggette ad approvazione del Tavolo di Concertazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio.

ARTICOLO 10 – FINANZIAMENTI

I finanziamenti pubblici e privati recepiti dall'Intesa in ogni forma (bandi, contributi, sponsorizzazioni e partnership, donazioni) e destinati alle singole progettualità o ai soggetti promotori delle stesse, sono oggetto di una trattenuta a beneficio dell'IPA, a favore del fondo di gestione, nella misura del 3%. Il contributo all'Intesa dovrà essere imputato nel bilancio di previsione dell'IPA, come del soggetto beneficiario, al momento dell'assegnazione.

Di ogni forma di finanziamento possono godere i soci sostenitori che abbiano regolarmente comunicato l'adesione e versato le quote di partecipazione relative agli anni precedenti, come i soci ordinari che siano regolarmente aderenti all'Intesa. I finanziamenti ai soci ordinari e sostenitori vengono deliberati dal Tavolo di Concertazione.

ART. 11 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Ciascun membro del Tavolo può, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, recedere dallo stesso con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente, salvo che il recesso non comprometta l'attuazione anche di uno solo degli interventi riguardanti l'Intesa programmatica d'area. In tal caso gli effetti del recesso sono differiti al momento della definizione dei rapporti conseguenti.

ARTICOLO 12 – DURATA E SCIoglIMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Lo scioglimento del Tavolo di Concertazione e la devoluzione delle risorse disponibili sono deliberati dai membri, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Tavolo si scioglie al raggiungimento degli scopi previsti dal presente regolamento.